



*Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile*

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO TAXI
E
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE (NCC)**

Approvato con Delibera di C.c. n. 67 del 29/05/2026

*Regolamento Comune di Pescara
Disciplina del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC)*

INDICE DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Titolo 1 - Disposizioni generali

- Art. 1 - Disciplina del servizio
- Art. 2 - Servizio Taxi
- Art. 3 - Servizio di noleggio con conducente
- Art. 4 - Competenze Regionali
- Art. 5 - Competenze degli Organi Comunali
- Art. 6 - Commissione Consultiva
- Art. 7 - Vigilanza sul servizio
- Art. 8 - Determinazione del numero di autovetture da adibire al servizio
- Art. 9 - Domanda per esercitare il servizio
- Art. 10 - Requisiti per il rilascio della licenza/autorizzazione
- Art. 11 - Bando e Commissione di concorso
- Art. 12 - Figure giuridiche
- Art. 13 - Trasferibilità di licenza/autorizzazione
- Art. 14 - Sostituzione alla guida
- Art. 15 - Avviamento del servizio

Titolo 2 - Gestione del servizio

- Art. 16 - Tariffe dei servizi
- Art. 16 *bis* – Tariffe predeterminate
- Art. 17 - Caratteristiche delle autovetture
- Art. 18 - Modalità di acquisizione della corsa
- Art. 18 *bis* - Radio Taxi
- Art. 19 - Località di stazionamento Taxi
- Art. 20 - Turni e orario di lavoro
- Art. 21 - Vetture fuori servizio
- Art. 21 *bis* - Autorizzazioni temporanee e stagionali
- Art. 21 *ter* - Servizio autovettura di scorta per ragioni improvvise
- Art. 21 *quater* - Utilizzo autovettura diversa per impossibilità improvvisa
- Art. 21 *quinquies* - Taxi multiplo
- Art. 21 *sexies* - Uso collettivo del Taxi
- Art. 22 - Trasporto soggetti portatori di handicap
- Art. 23 - Tassametro
- Art. 24 - Funzionamento del tassametro

Art. 24 *bis* – Monitoraggio del servizio

Titolo 3 - Norme rivolte ad esercenti il servizio ed all'utenza

- Art. 25 - Obblighi e divieti di carattere generale
- Art. 26 - Obblighi dei tassisti all'inizio della corsa
- Art. 27 - Obblighi dei tassisti durante la corsa
- Art. 28 - Obblighi dei tassisti al termine della corsa
- Art. 29 - Diritti dei tassisti
- Art. 30 - Obblighi e divieti riferiti agli esercenti il servizio NCC
- Art. 31 - Accertamenti e controlli ai conducenti
- Art. 32 - Responsabilità relative al servizio degli autoveicoli
- Art. 33 - Norme per gli utenti del servizio

Titolo 4 - Norme sanzionatorie

- Art. 34 - Sanzioni disciplinari
- Art. 35 - Richiamo scritto
- Art. 36 - Sanzioni pecuniarie
- Art. 37 - Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 38 - Revoca della licenza/autorizzazione
- Art. 39 - Recidiva
- Art. 40 - Decadenza
- Art. 41 - Efficacia dei provvedimenti disciplinari
- Art. 42 - Procedimento disciplinare

Titolo 5 - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 43 - Rinvio ad altre norme legislative e regolamentari
- Art. 44 - Norme transitorie

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.
Ai servizi di cui sopra si applica la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti:
 - I. Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.: Legge-Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.:
 - II. Nuovo codice della strada; D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
 - III. Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e ss.mm.ii.: Legge-Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
 - IV. D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e ss.mm.ii.: Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale;
 - V. Legge Regione Abruzzo 7 novembre 1998 n. 124 e ss.mm.ii. ed interrogazione L.R. n. 42 del 24/08/01: Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro 21/1992;
 - VI. Legge 4 agosto 2006 n. 248 e ss.mm.ii. (c.d. Legge Bersani), con particolare riferimento all'art. 6: interventi per il potenziamento del servizio di taxi;
 - VII. Legge 27 febbraio 2009 n. 14: modifica alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 con riferimento al noleggio con conducente;
 - VIII. D.L. 2011. N. 2011, con particolare riferimento all'art. 37 comma 2, in base al quale l'Autorità di Regolazione Trasporti rilascia il parere preventivo sull'approvazione del presente Regolamento;
 - IX. Ogni altra disposizione di legge e di regolamento dello Stato e della Regione in materia, nonché le successive modifiche e integrazioni alla normativa vigente.
2. Il Regolamento, inoltre, in conformità alle disposizioni normative di matrice comunitaria e nazionale in materia di mobilità sostenibile, prevede disposizioni c.d. *green* volte ad incentivare e favorire l'utilizzo e la circolazione di veicoli a basso impatto ambientale. Parimenti, le disposizioni regolamentari sono finalizzate ad efficientare la circolazione stradale e tutelare l'ordine pubblico.
3. Ogni autoveicolo destinato al servizio taxi è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale ed è soggetto alla normativa di cui sopra.
4. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo ai sensi di legge con le disposizioni previste dal presente Regolamento.
5. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
6. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

- b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale.

ART. 2

SERVIZIO TAXI

1. Il servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare, in modo non continuativo o periodico, le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata.
2. Il servizio si svolge mediante autoveicoli, muniti di carta di circolazione e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per la circolazione, immatricolati e riconoscibili, in conformità alle leggi in vigore, quale autoservizio pubblico non di linea.
3. Il servizio si articola in stazionamento, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utenza, trasporto dell'utenza sino alla destinazione richiesta,
4. Lo stazionamento avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
5. La tariffa è calcolata con tassametro omologato e sigillato ed è determinata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale sulla base dei dati ISTAT di riferimento.
6. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i confini comunali è necessario l'assenso del conducente.
7. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza/autorizzazione verso qualunque destinazione.
8. Per inizio del servizio deve intendersi la messa a disposizione del Taxi al cliente, con partenza nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza/autorizzazione, a titolo oneroso ed esclusivo.
9. In conformità all'art. 2 comma 3 L. 21/1992, il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

ART. 3

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto all'utenza che richiede una prestazione, anche mediante strumenti tecnologici, presso la sede o la rimessa del vettore, per un determinato servizio a tempo o a viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene presso le rimesse o nelle eventuali aree individuate dal Comune; è comunque vietato lo stazionamento su suolo pubblico in posteggi destinati ad altri servizi.
3. Ai fini del rilascio e del mantenimento dell'autorizzazione, il vettore deve disporre, in base a valido titolo giuridico, di una sede o rimessa nel territorio comunale, idonea allo svolgimento del servizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Comune può verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati.

4. Durante i periodi di inattività, i veicoli sono custoditi presso la rimessa di cui al punto 3.
5. In conformità all'art. 3, comma 3, della Legge 21/1992, è consentita la disponibilità di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o Area metropolitana, previa comunicazione scritta agli stessi.
6. L'ubicazione della rimessa e i recapiti del servizio possono essere resi pubblici, anche tramite strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente.
7. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 4

COMPETENZE REGIONALI

1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e nel quadro dei principi fissati dalla L. 21/1992.

ART. 5

COMPETENZE DEGLI ORGANI COMUNALI

1. Il **Consiglio Comunale**, in conformità alla normativa vigente e allo Statuto, approva il presente regolamento e stabilisce:
 - a) l'istituzione e la disciplina della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
 - b) l'organo competente alla vigilanza sul servizio;
 - c) i criteri generali per la determinazione delle tariffe;
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 5, lett. d), della Legge 21/1992, nonché le norme generali di esercizio del servizio;
 - e) le modalità generali di svolgimento del servizio.
2. La **Giunta Comunale**, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Commissione Consultiva:
 - a) determina il contingente numerico delle licenze taxi, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge;
 - b) definisce le caratteristiche identificative degli autoveicoli adibiti al servizio taxi (tipologia, contrassegni, colori e logo);
 - c) approva le tariffe e le condizioni di trasporto, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio;
 - d) adotta gli atti di indirizzo relativi all'organizzazione del servizio, ivi comprese eventuali modifiche agli orari e alle turnazioni;
 - e) riconosce le forme associative tra operatori del servizio (es. radiotaxi), secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il **Dirigente competente**, in attuazione del presente Regolamento, degli indirizzi del Consiglio e delle deliberazioni della Giunta:

- a) indice i bandi e provvede all'assegnazione delle licenze e autorizzazioni, approvando le relative graduatorie;
- b) adotta i provvedimenti di sospensione, revoca, decadenza e trasferimento delle licenze e autorizzazioni, nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento;
- c) esercita le funzioni di vigilanza amministrativa sul servizio, anche avvalendosi della Polizia locale;
- d) stabilisce le modalità operative per le verifiche tecniche dei veicoli e fissa il calendario delle visite;
- e) individua e disciplina gli spazi destinati alla sosta dei veicoli adibiti al servizio taxi;
- f) definisce operativamente turni e orari di servizio, nel rispetto degli indirizzi della Giunta, anche mediante procedure trasparenti e non discriminatorie;
- g) adotta ogni ulteriore atto gestionale necessario al buon funzionamento del servizio.

ART. 6

COMMISSIONE CONSULTIVA

1. È istituita la **Commissione Consultiva** comunale per il servizio taxi e noleggio con conducente, quale organo tecnico-consultivo dell'Amministrazione.
2. La Commissione:
 - a) opera in riferimento all'applicazione del presente Regolamento;
 - b) esprime pareri obbligatori non vincolanti nei casi espressamente previsti dal Regolamento o richiesti dagli organi comunali competenti;
 - c) può formulare proposte e osservazioni per il miglioramento del servizio;
 - d) esercita, ove previsto, funzioni di Commissione di disciplina, con riferimento ai procedimenti sanzionatori nei confronti degli esercenti.
3. La Commissione consultiva è composta da:
 - a) il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) due rappresentanti degli esercenti i servizi con licenza/autorizzazione del Comune, di cui uno per il servizio taxi e uno per il servizio di noleggio con conducente, designati dagli stessi;
 - c) due Consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
 - d) il Dirigente competente o suo delegato;
 - e) un funzionario comunale con incarico di elevata qualificazione (EQ);
 - f) un rappresentante delle organizzazioni degli utenti maggiormente rappresentative, designato dalle stesse;
 - g) il Comandante della Polizia locale o suo delegato;
 - h) un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dalle stesse.

4. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione del Consiglio Comunale e restano in carica fino alla sua scadenza, salvo dimissioni, decesso o perdita dei requisiti, nei quali casi si procede alla sostituzione.
5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Dirigente competente.
6. La Commissione è convocata dal Presidente almeno cinque giorni prima della data della seduta; in caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire entro le quarantotto ore precedenti.

ART. 7

VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. La vigilanza sul servizio e i controlli sull'osservanza delle norme del presente Regolamento sono esercitati dalla Polizia locale, che svolge le attività di accertamento delle violazioni e dal Dirigente competente, cui sono attribuite le funzioni amministrative conseguenti, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei limiti e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
2. La Polizia locale, in caso di accertata violazione del presente Regolamento, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente competente per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Qualora la violazione sia accertata nei confronti di titolari di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Comune, la Polizia locale ne dà comunicazione al Dirigente competente, il quale provvede a trasmettere gli atti al Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo per gli eventuali seguiti di competenza.

ART. 8

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il Comune potrà valutare di potenziare il servizio taxi a seconda delle esigenze e sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'art 24-bis, previa consultazione della Commissione Consultiva.
 - 1.1 Il numero di nuove licenze da adibire al servizio taxi viene determinato in modo tale da soddisfare le esigenze di mobilità della cittadinanza, nel rispetto delle linee guida dettate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), in considerazione delle seguenti variabili:
 - a. Popolazione residente;
 - b. Estensione territoriale;
 - c. Intensità dei flussi turistici;
 - d. Presenza di strutture ospedaliere, case di cura, di soggiorno, di poli generatori di mobilità;
 - e. Offerta di altri servizi pubblici di trasporto;
 - f. Numero di licenze già rilasciate.

La quantificazione deriverà dal rapporto tra domanda e offerta, valutato anche sulla base degli esiti del monitoraggio del servizio di cui all'art. 24 *bis* del presente Regolamento, in modo tale da garantire una soddisfazione della domanda del servizio, anche stagionale, pari ad almeno l'85%.

- 1.2 In caso di rilascio di nuove licenze o autorizzazioni una quota delle stesse dovrà essere riservata a veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e non deambulanti, fino alla concorrenza del contingente determinato a seguito del monitoraggio di cui all'art. 24-bis che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 5% del contingente complessivamente attivo. I suddetti veicoli, dovranno essere dotati di idonei dispositivi, quali scivoli telescopici, sistemi di ancoraggio per carrozzine e ogni altro ausilio previsto dalla Motorizzazione Civile, atto a garantire la piena accessibilità, sicurezza e adeguato comfort nel trasporto di utenti non deambulanti. Il numero delle autovetture da adibire al servizio di noleggio da piazza con conducente viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il numero degli autobus e dei minibus da destinare al servizio di noleggio con conducente è determinato con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente e tenendo conto del rapporto tra popolazione residente e numero di autorizzazioni, indicativamente pari a una autorizzazione ogni 5.000 abitanti o frazione superiore a 2.500 abitanti.
3. Il contingente delle autovetture destinate al servizio taxi è definito periodicamente dalla Giunta Comunale, di norma con cadenza biennale, previo parere della Commissione Consultiva.

ART. 9

DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO

1. La domanda per il rilascio della licenza per il servizio taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente deve essere presentata al Comune di Pescara utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione e disponibile sul sito istituzionale, corredata della documentazione richiesta.
2. La domanda può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente per l'esercizio del servizio, ivi compreso il possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio competente e degli ulteriori requisiti richiesti per il rilascio della licenza o autorizzazione.

ART. 10

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del rilascio della licenza per il servizio taxi o dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il soggetto interessato deve dichiarare, ai sensi della normativa vigente e sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di esercitare attività analoghe; in caso di cittadino extracomunitario, essere in regola con la normativa vigente in materia di soggiorno; in ogni caso, deve essere garantita un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - b) essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio del servizio per il quale si presenta domanda;

*Regolamento Comune di Pescara
Disciplina del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC)*

- c) essere iscritto al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio competente, ovvero in analogo elenco di altro Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato equiparato, nel rispetto della normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 L.R. 124/1998 e dalla L. 21/1992;
 - d) essere in possesso dei titoli abilitativi alla guida del veicolo, in corso di validità e non sospesi o revocati;
 - e) essere proprietario del veicolo o averne la disponibilità in base a valido titolo giuridico, ivi compreso il leasing;
 - f) disporre di una rimessa o sede operativa idonea, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
 - g) avere un'età non inferiore a 21 anni;
 - h) essere in possesso di ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente in materia.
2. La documentazione attestante la disponibilità della sede o rimessa, l'idoneità e la sufficiente capienza della stessa al ricovero dei veicoli, nonché ogni altro documento utile a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, deve essere prodotta al Comune in copia conforme al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza o autorizzazione. La medesima documentazione può essere richiesta dall'Amministrazione o dalla Polizia locale anche in fase successiva, con obbligo di produzione entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, salvo proroga motivata su istanza dell'interessato.
3. In ogni caso, i pubblici ufficiali, in qualsiasi momento ed anche senza la preventiva richiesta della Commissione Consultiva, possono procedere ad **accertamenti d'ufficio**, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza di impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza/autorizzazione.
4. Costituiscono, in ogni caso, **impedimenti soggettivi** al rilascio della licenza/autorizzazione per il servizio di taxi e noleggio con conducente:
- a) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per reati puniti con pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e ss. c.p.;
 - b) essere sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159 e s.m.i., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136" e, pertanto, essere destinatario degli effetti delle predette misure di prevenzione ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto, salvo non sia intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 70 del citato decreto;
 - c) essere sottoposto a misure di prevenzione di cui alla L. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
 - d) essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;

- e) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente licenza/autorizzazione, disposti dal Comune nel quale la domanda è stata presentata, ovvero da altri Comuni nel cui territorio è stato esercitato il servizio;
- f) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi puniti con pene restrittive della libertà personale e per un periodo complessivamente superiore ai due anni, salvi i casi di riabilitazione;
- g) essere titolare, contitolare o comunque prestatore di servizio in aziende commerciali, artigianali o industriali, oppure lo svolgimento di altre attività lavorative a carattere continuativo, ad eccezione di impresa artigiana di trasporto;
- h) aver precedentemente trasferito licenza/autorizzazione, se non decorsi cinque anni dal trasferimento della precedente licenza/autorizzazione.

ART. 11

BANDO E COMMISSIONE DI CONCORSO

1. L'esercizio del servizio pubblico non di linea mediante autoveicolo è subordinato al possesso della licenza o autorizzazione comunale rilasciata a soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, all'esito di apposita procedura selettiva pubblica.
2. Il titolo abilitativo individua il veicolo mediante indicazione della targa, della tipologia e delle relative caratteristiche.
3. La licenza o autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo o natante.
4. **Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto:**
 - a) il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi;
 - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
5. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. È ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, solo in ipotesi di esercizio con natanti.
7. La licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi o noleggio con conducente viene rilasciata a chi è in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, mediante bando di pubblico concorso per titoli ed esami.
8. Non è riconosciuta valida la licenza/autorizzazione rilasciata da altro Comune.
9. Il bando di concorso è indetto dal Dirigente competente entro 180 giorni dal verificarsi della disponibilità di una licenza/autorizzazione, a seguito di rinuncia, decadenza, revoca o per aumento del contingente numerico, salvo quanto previsto al punto successivo.
10. In ipotesi di contenziosi giudiziari aventi ad oggetto la licenza/autorizzazione rinunciata, decaduta o revocata di cui al comma precedente, il termine di 180 giorni decorre dal giorno successivo alla irrevocabilità del provvedimento adottato dall'Autorità giudiziaria con riferimento alla detta licenza/autorizzazione.

11. I contenuti obbligatori del bando per l'assegnazione delle licenze/autorizzazioni, sono i seguenti:
- a) numero e tipo delle licenze/autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti richiesti per il rilascio di licenza/autorizzazione;
 - c) indicazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - d) termine e modalità di presentazione della domanda;
 - e) validità e modalità di scorrimento della graduatoria finale.
12. Le domande di ammissione al bando dovranno contenere, a pena di inammissibilità, la dichiarazione dei candidati, sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei seguenti dati:
- a) generalità complete, luogo e data di nascita, residenza/domicilio e codice fiscale;
 - b) indirizzo di posta elettronica certificate (PEC) a cui inviare le eventuali comunicazioni relative al bando ovvero, in caso di assenza di Pec, l'indirizzo di residenza e/o domicilio al quale si acconsente ad inviare eventuali comunicazioni relative al bando;
 - c) indirizzo di posta elettronica ordinaria (e-mail);
 - d) cittadinanza;
 - e) titolo di studio posseduto;
 - f) proprietà o disponibilità in *leasing* o noleggio a lungo termine del veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - g) possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - h) numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio e/o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 08 agosto 1985 n. 443 per le imprese già esercenti l'attività;
 - i) possesso dei requisiti morali ai sensi di legge ed insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. mn (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) ovvero di altre cause ostative secondo il presente Regolamento;
 - j) non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
 - k) non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione anche da parte di altri comuni;
 - l) non essere in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di Taxi da piazza;
 - m) possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dal presente Regolamento ai fini dell'espletamento del servizio richiesto.
13. La domanda di ammissione di cui al precedente punto deve essere corredata dei seguenti documenti:
- a) certificato di iscrizione al Ruolo dei Conducenti previsto dall'art. 6 L. n. 21/1992;
 - b) certificato medico, con data non antecedente a 3 mesi dalla presentazione della domanda, attestante idoneità fisica per l'esercizio del servizio richiesto e l'assenza di malattie incompatibili con lo stesso;

- c) documentazione attestante le dichiarazioni contenute ai punti precedenti del presente Regolamento, salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione di richiedere integrazioni e/o precisazioni, anche di natura documentale, rispetto a quanto dichiarato;
 - d) dichiarazione e relativa documentazione attestante il possesso di titoli di preferenza previsti dal bando.
14. Il concorso si articola in una prova scritta e/o in una prova orale, anche alternative tra loro, e nella valutazione dei titoli. Ai fini della economicità e celerità del procedimento, il bando può prevedere che le prove d'esame, in presenza di un elevato numero di concorrenti, siano precedute da forme di preselezione. La Commissione esaminatrice dispone di un punteggio complessivo di 45 punti così ripartito: punti 35 per la prova scritta e/o prova orale, ovvero media delle due prove; punti 10 valutazione dei titoli.
15. Le materie d'esame oggetto delle prove scritte e/o orali sono relative a:
- a) conoscenza del Regolamento di Disciplina del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC);
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti di rilevanza turistica di Pescara e Provincia;
 - c) conoscenza delle principali norme di comportamento del Codice della Strada;
 - d) conoscenza della lingua inglese;
 - e) capacità di utilizzo delle applicazioni di navigazione.
16. I titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli, che si andranno a sommare al punteggio conseguito nella prova d'esame, si riferiscono:
- a) attestato di conoscenza di lingue straniere ulteriori rispetto alla lingua inglese;
 - b) attestato di conoscenza delle tecniche di base del primo soccorso;
 - c) utilizzo, ai fini dell'espletamento del servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), di veicoli a motorizzazione elettrica conformi agli standard europei sulle emissioni inquinanti Euro 6 o successive evoluzioni.
- 16 bis. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata da:
- a) maggiore anzianità di servizio maturata nel settore taxi o NCC, in qualità di titolare, sostituto alla guida, collaboratore familiare o dipendente, con preferenza per l'attività svolta nel territorio comunale;
 - b) possesso di diploma di laurea;
 - c) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - d) minore età.
17. La Commissione di concorso è nominata dal Direttore Generale ed è composta dal Dirigente competente in materia di mobilità, dal Comandante della Polizia locale e da un funzionario comunale con incarico di elevata qualificazione (EQ).
18. La Commissione di concorso opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente comunale all'uopo designato.
19. La **graduatoria** formulata dalla Commissione di concorso è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per almeno trenta giorni ed è trasmessa al Dirigente competente, che provvede alla

definizione dei procedimenti di assegnazione delle licenze e autorizzazioni, dandone comunicazione agli interessati.

20. La graduatoria ha validità di tre anni a decorrere dalla data di approvazione della Commissione, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze/autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.
21. Qualora, dopo l'emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze/autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, purché quest'ultima risulti valida.
22. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando, non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi, e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze/autorizzazioni disponibili.
23. I vincitori del concorso sono tenuti a presentare a pena di esclusione dalla graduatoria i documenti necessari al rilascio della licenza/autorizzazione entro il termine assegnato dall'amministrazione.
24. La licenza/autorizzazione di esercizio viene rilasciata a tempo indeterminato ed è sottoposta a controllo triennale da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Il controllo può essere effettuato anche d'ufficio e prima del termine indicato qualora a seguito di segnalazioni della Polizia locale, anche mediante apposita richiesta di rilascio di dichiarazioni e/o di esibizione di documenti.
25. La licenza/autorizzazione comunale deve essere riposta all'interno dell'autovettura unitamente agli altri documenti di circolazione ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari o degli agenti della sorveglianza sulla circolazione stradale.
26. Nella licenza/autorizzazione devono essere riportati i dati della circolazione dell'autovettura, della patente di abilitazione alla guida e la polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e trasportati (valida ad ogni effetto con massimali superiori al 50% dei minimi previsti per legge).

ART. 12

FIGURE GIURIDICHE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 7 L. 21/1991 e ss.mm., i titolari di licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 L. 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1 comma 5 del presente regolamento.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART. 13

TRASFERIBILITÀ DI LICENZA/AUTORIZZAZIONE

- 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere trasferite mediante atto scritto tra vivi, su richiesta scritta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio di licenza/autorizzazione, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2. In caso di morte del titolare, la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi che dimostri l'avvenuta accettazione dell'eredità, se in possesso dei requisiti per il rilascio di licenza/autorizzazione, ovvero, entro il termine massimo di due anni, con apposita autorizzazione del Sindaco o suo delegato, ad altri soggetti designati dagli eredi che dimostrino di aver accettato l'eredità, purché in possesso dei requisiti per il rilascio di licenza/autorizzazione.
- 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non decorsi cinque anni dal trasferimento della precedente licenza/autorizzazione.
- 4. Il titolare della licenza/autorizzazione, che intenda far parte di una cooperativa o di un consorzio a proprietà indivisa di tassisti o esercenti il servizio di noleggio con conducenti, può trasferire alla cooperativa o al consorzio la titolarità della licenza/autorizzazione, previa presentazione al Comune – Dirigente competente – dei seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di rinuncia della propria licenza/autorizzazione, a condizione che venga assegnata alla cooperativa di cui intende far parte;
 - b) dichiarazione di vendita alla cooperativa della propria autovettura.
- 5. In tutti i casi di trasferimento della licenza o autorizzazione, ove previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, il titolare e il soggetto subentrante devono presentare al Settore competente comunicazione sottoscritta da entrambe le parti corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni previste.
- 6. Il Comune può effettuare gli accertamenti e le verifiche ritenute necessarie, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

7. Il trasferimento della licenza o autorizzazione non è consentito qualora sia già stato avviato un procedimento disciplinare avente ad oggetto il titolo abilitativo interessato, fino alla definizione dello stesso.
8. Il trasferimento della licenza o autorizzazione non è consentito qualora risultino sanzioni pecuniarie o disciplinari non ancora definite o adempiute a carico del titolare.
9. L'inosservanza o la violazione di quanto previsto dal presente articolo, previo parere della Commissione Consultiva, determina la revoca della licenza/autorizzazione.

ART. 14

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, previa autorizzazione del Dirigente competente, nei seguenti casi temporanei:
 - a) per motivi di salute o inabilità temporanea, previa presentazione di certificato medico da cui risultino la causa e la durata dell'impossibilità alla guida. In ipotesi di interruzione del servizio per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, il certificato medico dovrà essere vistato dal responsabile dell'ufficio medico legale A.S.L.;
 - b) gravidanza e puerperio;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui, anche frazionati;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida, intervenute successivamente al rilascio della licenza/autorizzazione;
 - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi, che non consentano il simultaneo svolgimento del servizio;
 - f) per i gravi motivi personali e/o di famiglia, che saranno oggetto di valutazione e parere non vincolante da parte della Commissione Consultiva;
 - g) per le assenze brevi, entro il limite massimo di 30 giorni l'anno, non rinnovabili.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza/autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida, sino al raggiungimento della maggiore età, da persone in possesso dei requisiti per il rilascio della licenza/autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, previa autorizzazione del Dirigente competente.
3. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante, in caso di malattia, invalidità o sospensione della patente, intervenute successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata della malattia, dell'invalidità o della sospensione della patente, da persone in

possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, previa autorizzazione del Dirigente competente.

4. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
5. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, secondo quanto previsto dall'art. 230 *bis* c.c., purché in possesso dei requisiti per il rilascio della licenza/autorizzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
6. I conducenti supplenti possono sostituire, nello stesso periodo, soltanto un titolare di licenza/autorizzazione o socio di cooperativa o consorzio.
7. In tutti i casi di sostituzione alla guida, il titolare della licenza/autorizzazione ovvero il soggetto in favore del quale avviene la sostituzione è tenuto a formulare richiesta di autorizzazione scritta alla sostituzione, da inoltrare al Comune – Dirigente competente – sottoscritta dai soggetti interessati dalla sostituzione, e corredata, oltre che da valido documento d'identità, dalla documentazione comprovante i requisiti, i fatti e gli accadimenti inerenti la sostituzione alla guida ed i soggetti coinvolti, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
8. Il Comune può disporre visite fiscali ed accertamenti per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. L'inosservanza o la violazione di quanto previsto dal presente articolo, previo parere della Commissione Consultiva, determina la revoca della licenza/autorizzazione.

ART. 15

AVVIAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il titolare della licenza/autorizzazione ha l'obbligo di iniziare a svolgere il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio della medesima, a pena di decadenza della licenza/autorizzazione.
2. In caso di fatti o circostanze gravi, debitamente documentati, tali da non consentire l'avvio del servizio entro il termine previsto, il titolare della licenza o autorizzazione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque entro il termine massimo di 120 giorni dal rilascio del titolo, indicando la presumibile data di avvio del servizio.
3. La proroga del termine per l'avvio del servizio è autorizzata dal Dirigente competente, previo parere non vincolante della Commissione Consultiva, per un periodo massimo di ulteriori 120 giorni.
4. In ipotesi di omessa comunicazione della mancata attivazione del servizio nei termini suindicati, la licenza/autorizzazione decade, salvo che il titolare dimostri di essere stato, non per sua colpa, nella impossibilità assoluta di ottemperare agli adempimenti comunicativi.
5. Il servizio, in ogni caso, non potrà essere avviato in assenza dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge in materia di circolazione stradale a tutela del conducente e dei terzi.

TITOLO 2 - GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 16

TARIFFE DEI SERVIZI

1. La tariffa del servizio taxi è determinata con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consultiva, sulla base dell'andamento dei costi del servizio e del costo della vita rilevato, a livello locale, dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
 - 1.1 Ai fini della determinazione e dell'aggiornamento della tariffa, il Comune acquisisce dai soggetti che ne hanno disponibilità (titolari di licenza, organismi associativi, piattaforme di intermediazione, ecc.) i dati necessari, anche economici, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali.
 - 1.2 I dati sul costo di produzione comprendono sia i costi operativi che di capitale, come i costi del carburante, di manutenzione, di assicurazione, di ammortamento del costo del veicolo e del costo del lavoro autonomo prestato dal titolare della licenza.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, sono disposte con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione Consultiva, con cadenza quinquennale ovvero anche anticipatamente in presenza di incrementi imprevedibili e rilevanti dei costi di cui al punto 1.2, tenuto conto altresì della variazione del costo della vita e del monitoraggio della qualità del servizio di cui all'art. 24-*bis*.
3. Con la deliberazione della Giunta Comunale di cui al primo comma, viene approvato il modello unificato di tariffario, valido per tutto il contingente taxi, redatto in modo da risultare di facile lettura e immediata comprensione da parte degli utenti, il quale deve prevedere il seguente contenuto minimo:
 - a) tutte le tipologie di tariffe eventualmente determinate dal Comune: urbane, extraurbane, tariffe predeterminate, tariffe per il servizio di taxi collettivo, supplementi, sconti ed esenzioni;
 - b) velocità al di sotto della quale si applica la tariffa oraria;
 - c) specificazione dell'eventuale esclusione dei pedaggi di qualsiasi natura;
 - d) prezzo teorico di una corsa standard per una persona priva di bagagli, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico durante il servizio feriale diurno;
 - e) logo dell'ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe ed in particolare i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami.

ART. 16 bis

TARIFFE PREDETERMINATE

1. Con la medesima deliberazione di Giunta Comunale di cui al comma 1 dell'art. 16, vengono stabilite le tariffe predefinite e le tariffe agevolate.
2. Sono predefinite fisse e/o massime garantite, le tariffe specificamente individuate per percorsi prestabiliti. Nel caso di tariffe massime garantite, il tassametro dovrà essere sempre attivato

all'inizio della corsa e l'importo applicabile sarà il minore tra quello derivante dal tassametro e la tariffa massima.

2.1 Le suddette tariffe predeterminate fisse e/o massime garantite sono stabilite sulla base di opportune simulazioni in campo in differenti giorni e fasce orarie della settimana, rilevando a tassametro i prezzi finali relativi ad almeno 20 corse compiute da almeno 3 tipologie differenti di vetture taxi, evidenziando il valore del percorso più breve (km), la percorrenza media delle corse (km), ed il tempo medio di percorrenza (min).

3. Sono agevolate, le tariffe per le quali vengono determinate apposite scontistiche correlate a specifiche casistiche ovvero a specifiche categorie di utenti. L'Amministrazione favorisce le convenzioni o abbonamenti con soggetti terzi (imprese, enti, ecc.) stabilendo apposite riduzioni tariffarie.

ART. 17

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio pubblico da piazza devono essere sottoposte a collaudo ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ss.mm.ii, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (MCTC), ed essere ritenute idonee dall'ufficio comunale competente.
2. Le autovetture in servizio pubblico da piazza, ai sensi del D.M. 25 maggio 2021 n. 219, potranno essere immatricolate direttamente dalle MCTC ad uso taxi, nel rispetto della normativa vigente ed in osservanza del contenuto del presente Regolamento.
3. In caso di sostituzione del veicolo adibito al servizio Taxi, la nuova autovettura, a motorizzazione termica o elettrica, dovrà essere conforme agli standard europei sulle emissioni inquinanti Euro 6 o successive evoluzioni.
4. Al fine di contenere l'obsolescenza del parco veicolare, è stabilito un limite massimo di vetustà per le autovetture adibite al servizio taxi, superato il quale il titolare è tenuto a procedere alla sostituzione del veicolo entro 12 mesi, a pena di decadenza del titolo. La vetustà è determinata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
 - a) decorso di 10 anni dall'anno di immatricolazione;
 - b) superamento del chilometraggio pari a 500.000 km
5. Le autovetture adibite al trasporto dei disabili devono essere dotate della strumentazione richiesta dalla normativa vigente, in ossequio a quanto previsto dall'art. 22 del presente Regolamento.
6. I titolari di licenza, per poter entrare in servizio effettivo, dovranno obbligatoriamente e a loro spese installare le strumentazioni previste dalla legislazione nazionale e dal presente Regolamento (tassametri, insegne luminose, ecc.), effettuando tali operazioni di montaggio presso officine meccaniche che, munite dei requisiti previsti di abilitazione, ne rilascino apposita certificazione attestante il montaggio a "regola d'arte"; inoltre, i titolari di licenza dovranno procedere all'apposizione di un sigillo antimanomissione, come previsto dalla legge.
7. Il tassametro deve essere collocato in posizione facilmente visibile dall'utente.

8. Le autovetture taxi devono portare sul tetto il segnale luminoso "TAXI", che dovrà essere rimosso obbligatoriamente alla fine del turno di lavoro e/o per ogni utilizzo privato del mezzo, pena la sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e 7 giorni di sospensione della licenza/autorizzazione.
9. Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni, salvo diversa previsione di legge:
 - a) al centro delle due portiere anteriori debbono apparire in modo inamovibile le seguenti indicazioni: il numero della licenza/autorizzazione, la parola "TAXI", lo stemma del Comune con il logo di riconoscimento, e l'eventuale simbolo di appartenenza ad un consorzio o cooperativa. Le dimensioni delle lettere e dello stemma e la loro disposizione, nonché i colori delle vernici devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio tecnico e le spese sono a carico dell'esercente il servizio. Il numero del radio taxi deve essere autorizzato dalla Commissione Consultiva;
 - b) gli autoveicoli internamente devono rispettare tutte le norme igieniche ed avere, quindi, soffitto, rivestimenti laterali, sedili e schienali in materiale plastico o lavabile inodore, nonché i tappeti in gomma rigata o zigrinata.
10. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature di sorveglianza o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
11. Tutte le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di POS per consentire l'effettuazione di pagamento con moneta elettronica. In caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura, il titolare ne darà immediata comunicazione all'Ufficio comunale competente e provvederà alla tempestiva riparazione o sostituzione.
12. Il Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva, può autorizzare forme di pubblicità all'interno ed all'esterno delle autovetture, secondo specifiche modalità che verranno all'uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.

ART. 18

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. Le modalità di acquisizione delle corse nell'ambito del servizio taxi, comprendenti sia quelle tradizionali che quelle basate su strumenti digitali, si articolano come segue:
 - a) la richiesta diretta del servizio presso le piazzole di stazionamento o mediante segnalazione su strada;
 - b) la prenotazione tramite centrale radio taxi;
 - c) la prenotazione telefonica;
 - d) la prenotazione mediante applicazioni digitali e piattaforme informatiche per smartphone o web;
 - e) ulteriori modalità digitali o tecnologiche connesse all'evoluzione dei sistemi di intermediazione del servizio.

2. I tassisti, per l'acquisizione delle corse, hanno diritto di avvalersi di tutti i canali disponibili senza limitazioni nell'ambito dei rapporti contrattuali con le aziende che offrono servizi di intermediazione e/o gli organismi associativi. In tali ambiti sono vietate le clausole di esclusiva.

**ART. 18 bis
RADIO TAXI**

1. È consentita tra i titolari di licenza del Comune di Pescara la costituzione di centrali radiotaxi o sistemi equivalenti, anche mediante piattaforme tecnologiche o applicazioni utilizzabili su dispositivi elettronici.
2. Il riconoscimento del servizio radiotaxi e/o delle relative piattaforme o applicazioni, qualora non già riconosciuti, è disposto dal Comune di Pescara previa deliberazione della Giunta comunale e sentito il parere della Commissione Consultiva. Il riconoscimento è subordinato alla verifica della funzionalità del servizio rispetto alle esigenze della città, tenuto conto della sua estensione territoriale e della vocazione turistica e commerciale, con particolare riferimento a:
 - a) garantire la copertura degli orari e delle turnazioni consolidate;
 - b) avere un numero idoneo di autovetture, rapportato alle medie nazionali, da adibire al servizio, che garantisca la corretta funzionalità del servizio radio taxi rispetto all'esigenza della Città.
3. Le autovetture dotate del servizio di radio taxi dovranno apporre, su entrambe le portiere anteriori, e nelle parte posteriore del veicolo, le indicazioni: "Radio", sigla del radio taxi, simbolo del telefono e numero del centralino, conformemente al modello depositato presso l'Ufficio tecnico comunale al momento della richiesta del riconoscimento, ovvero l'indicazione dell'applicativo informatico autorizzato.

**ART. 19
LOCALITÀ DI STAZIONAMENTO TAXI**

1. Le località di stazionamento delle autovetture sono stabilite dal Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva. La sosta delle autovetture deve avvenire negli appositi posteggi e resa nota con cartelli indicatori.
2. Il noleggio dovrà essere esercitato esclusivamente dalla prima autovettura stazionata in posizione di precedenza geometrica nella zona di posteggio.
3. I tassisti devono prendere posto con l'autovettura nelle aree riservate secondo l'ordine di arrivo; è consentita la partenza con chiamata di prenotazione, ma non al di fuori dell'orario lavorativo.
4. In ciascuna area destinata allo stazionamento, il taxi primo di fila ha la precedenza sugli altri nell'effettuare il servizio richiesto. L'utente, tuttavia, ove ricorrano particolari motivi, può scegliere l'autovettura indipendentemente dall'ordine di stazionamento.
5. I tassisti che si avvalgono del servizio radio taxi hanno diritto di rispondere alle chiamate provenienti dalla centrale radio, anche se non sono i primi di fila.
6. I conducenti devono essere sempre in grado, durante la sosta, di rispondere tempestivamente ad ogni chiamata. È fatto divieto ai conducenti di invitare i passeggeri a servirsi delle autovetture o di spostarsi verso l'ubicazione dell'utente, salvo espressa richiesta da parte dell'utenza.

7. Nei punti di stazionamento forniti di telefono, gli autisti hanno sempre obbligo di rispondere alle chiamate.
8. Durante la sosta nelle aree di stazionamento, è fatto divieto di lasciare il taxi incustodito.
9. In caso di necessità di abbandono del veicolo, salvo i casi di assoluta impossibilità, l' esercente il servizio è tenuto a disporre il taxi fuori servizio ed a posteggiare lo stesso in modo tale da non intralciare il lavoro di altri veicoli pubblici non di linea. Alla ripresa del servizio interrotto, il taxi perde la prelazione al posto di stazionamento ed è tenuto a mettersi in coda rispetto ad altri veicoli sopraggiunti.
10. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva, di variare in qualsiasi modo i posti di stazionamento dei veicoli, di interdirne temporaneamente l'uso per necessità o motivi di sicurezza e ordine pubblico, ovvero di variare il numero dei veicoli assegnati.
11. I conducenti, per ogni località di stazionamento, devono osservare scrupolosamente i turni fissati.
12. In caso di impedimento, il Concessionario di turno deve provvedere ad informare con tempestività l'organizzazione di categoria affinché provveda alla sua sostituzione.
13. Resta, tuttavia, in facoltà discrezionale del Sindaco la possibilità di stabilire con apposita ordinanza le occasioni straordinarie nelle quali derogare l'obbligo delle macchine fissate per ogni turno.
14. Gli autisti possono sostare in prossimità di teatri, o in altri luoghi dello spettacolo e dello sport, soltanto previa ordinanza sindacale e soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o dell'evento, mettendosi in fila nell'apposito spazio assegnato dagli agenti municipali e non possono muoversi che seguendo l'ordine di arrivo, salvo che siano chiamati dalla persona che li abbia impegnati.

ART. 20

TURNI E ORARIO DI LAVORO

1. Le turnazioni consolidate negli anni sono parte integrante del presente Regolamento.
2. Il servizio di taxi è regolato, di norma, sulla base di turni ed orari stabiliti dal Comune, in accordo con la Commissione Consultiva, a seconda delle esigenze cittadine e del pubblico interesse, stabilendo che saranno esentati dal turno di notte i tassisti che abbiano compiuto i 65 anni di età ed i 30 anni di servizio, salvo espressa volontà contraria dei predetti.
3. Il lavoro notturno è vietato alle titolari di licenza taxi nei due mesi precedenti la presunta data del parto e fino al compimento di un anno del bambino, nonché al titolare di licenza taxi che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
4. In mancanza di accordo tra Autonomi, consorzi, cooperative e/o radio taxi, sarà la Giunta Comunale con apposito provvedimento a stabilire turni diurni e notturni.
5. È vietato prestare servizio durante i turni di riposo, se non concordati preventivamente con le rappresentanze della categoria e la Commissione Consultiva.
6. È data facoltà all'ufficio comunale di richiedere la comunicazione preventiva dei turni di servizio ai soggetti su cui ritenesse opportuno esercitare la facoltà di controllo.

7. È fatto obbligo a tutti i conducenti di osservare rigorosamente i turni e l'orario fissati, senza eccezioni per le imprese, i radio taxi e le cooperative/consorzi.
8. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o sindacali di categoria ed incarichi pubblici elettivi, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere comprovata da apposita documentazione e presentata al competente Ufficio comunale.
9. Durante le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, 1° maggio o nei giorni di sciopero dei mezzi pubblici di linea, è autorizzata la sospensione dei turni di riposo ed è concessa la possibilità per le imprese familiari di espletare due turni giornalieri rispettando il limite massimo di 8 ore per ciascun collaboratore.
10. In caso di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo, possono essere disposte modalità di servizio particolari, quali: prolungamento dell'orario di lavoro e/o soppressione del turno di riposo, od entrambe.
11. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo (Cambio Turno o Sostituzione Familiare), deve essere comunicata entro le 48 ore successive dal suo inizio direttamente all'Ufficio comunale competente o tramite servizio di posta elettronica certificata PEC.
12. I tassisti possono scambiare il proprio turno con altro operatore, previa comunicazione al Servizio comunale competente con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'orario di avvio del servizio.
13. Per chi fa parte di un Consorzio o Cooperativa la previa comunicazione deve essere fatta almeno un giorno prima del cambio turnazione al proprio Presidente o a membri del CDA che mensilmente provvederanno a comunicarlo al servizio comunale competente.
14. Nel caso in cui un operatore sia impossibilitato a rispettare il turno assegnatogli, può essere sostituito da altro tassista, purché i loro turni non si accavallino.
15. I turni di servizio possono essere proposti dall'Associazione di categoria o dalle Cooperative Taxi/Consorzi, a condizione che nessun titolare di licenza venga escluso dalla turnazione e che siano sottoscritti dai rappresentanti delle cooperative, dei consorzi o loro delegati. In questo caso devono essere mensilmente autorizzati dal Servizio competente previo invio o consegna di copia della turnistica, almeno 5 giorni prima dell'inizio del mese cui si riferiscono.
16. La turnazione di lavoro deve essere esposta e ben visibile all'interno dell'abitacolo con una sigla e/o un numero per agevolare la Polizia locale nel controllo dei turni.
17. Chiunque presterà servizio fuori dal proprio turno di lavoro, ad esclusione delle eccezioni espressamente previste dal presente Regolamento, verrà sanzionato con una ammenda da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e la licenza/autorizzazione verrà sospesa per 7 giorni.

ART. 21

VETTURE FUORI SERVIZIO

1. I tassisti, le cui autovetture sono fuori servizio per aver terminato l'orario del turno previsto ovvero fuori uso per guasto ovvero impiegate per usi diversi dallo svolgimento del servizio taxi, sono

obbligati a rimuovere il segnale luminoso, pena la sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e 7 giorni di sospensione della licenza/autorizzazione.

2. I tassisti non possono effettuare alcuna prestazione fuori dal turno di servizio, salvo i seguenti casi:
 - a) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da pubblici ufficiali nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero trasportare malati o feriti o persone per fondate e rilevanti necessità di salute; in tali casi, l'esercente il servizio ha diritto al pagamento della prestazione svolta, anche se in un momento differito;
 - b) trasportare gli agenti operanti, qualora la vettura sia sottoposta a sequestro e debba essere condotta agli uffici di pubblica sicurezza o di polizia urbana;
 - c) ogni altra ragione derivante da ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - d) ulteriori ipotesi espressamente previste e consentite dal presente Regolamento.
3. Al di fuori dell'orario di servizio, ai sensi dell'art. 14 comma 6 D.Lgs. n. 422/1997 e ss.mm. e ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 86 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.), è consentito l'uso proprio dell'autovettura. In tal caso il titolare deve rimuovere il segnale luminoso e apporre in modo che sia facilmente visibile il cartello con la scritta "Fuori Servizio", di dimensioni quantomeno pari ad un foglio A4.

ART. 21 bis

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E STAGIONALI

1. Al fine di fronteggiare eventi straordinari, eccezionali flussi turistici o comunque periodi di prevedibile incremento della domanda, l'Amministrazione comunale può disporre misure di potenziamento del servizio taxi e NCC, mediante il rilascio di autorizzazioni temporanee o stagionali, anche avvalendosi degli strumenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere b), d), e) e f), della legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché delle disposizioni di cui al decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Le modalità attuative delle suddette misure saranno definite dall'Amministrazione comunale, nel rispetto della normativa vigente. Si specifica che:
 - i. le licenze a carattere temporaneo, di cui al comma 1, hanno una durata non superiore a dodici mesi, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, esclusivamente in presenza di comprovate e motivate esigenze di carattere eccezionale;
 - ii. le licenze a carattere stagionale, di cui al comma 1, hanno durata permanente e sono riferite alla ricorrenza annuale dello specifico periodo per il quale vengono rilasciate, al fine di garantire un adeguato potenziamento del servizio nei periodi di maggiore domanda.
2. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, tramite concorso pubblico, soltanto in favore dei soggetti in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e dal presente Regolamento ai fini dell'esercizio del servizio.

ART. 21 ter

SERVIZIO AUTOVETTURA DI SCORTA PER RAGIONI IMPROVVISE

1. A richiesta delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dagli esercenti il servizio, il Dirigente competente può concedere una o più licenze denominate “BIS” per l’immatricolazione di veicoli in servizio di scorta. Il veicolo di scorta è a disposizione di tutti gli associati, impossibilitati ad utilizzare la propria autovettura per ragioni improvvise e non addebitabili al conducente.
2. Il titolare della “licenza BIS”, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l’autovettura nel rispetto dell’ordine cronologico delle richieste che vengono annotate in apposito registro. L’annotazione consiste nell’indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del motivo della richiesta e la durata di utilizzo dell’autovettura.
3. Il titolare della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, provvede ad informare tempestivamente, ed in ogni caso non oltre l’avvio del servizio, l’Ufficio comunale competente, trasmettendo comunicazione con: dati del conducente che utilizza il veicolo di scorta, dati relativi all’autovettura utilizzata, motivazioni sottese all’utilizzo del veicolo di scorta, riferimenti periodici relativi all’utilizzo.
4. Nel caso di uso del veicolo di scorta è vietato l’utilizzo di veicoli sostitutivi.
5. Alle “licenze BIS” di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del presente Regolamento, senza tuttavia poter essere le predette trasferite, alienate o trasformate in licenze personali. Le licenze per le autovetture di scorta non fanno parte dell’organico comunale di cui al presente Regolamento e non occupano, pertanto, posto nell’organico delle licenze disponibili.
6. Le autovetture in servizio devono essere dotate di contrassegni con in evidenza la parola “BIS” adiacente al numero della licenza.
7. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente regolamento.
8. In caso di scioglimento o cessazione attività della cooperativa o del consorzio, le licenze BIS dovranno essere restituite all’Amministrazione comunale.

ART. 21 quater

UTILIZZO AUTOVETTURA DIVERSA PER IMPOSSIBILITÀ IMPROVVISA

1. Salvo l’applicazione dell’ipotesi di cui al precedente articolo in materia di veicoli di scorta, il tassista che – non facendo parte delle cooperative di produzione e lavoro o delle cooperative di servizio o dei consorzi tra imprese artigiane costituiti dai tassisti di cui all’art. 21 *ter* del presente Regolamento – si trovi nell’impossibilità di usare il proprio veicolo per ragioni improvvise e ad esso non addebitabili, potrà accordarsi con altro titolare di licenza, che in quel periodo sia momentaneamente inattivo per ferie, malattia ovvero per altra ragione, ai fini di una cessione momentanea del veicolo.
2. L’accordo di cui al punto precedente dovrà risultare da atto scritto, essere sottoscritto da entrambi i conducenti, riportare tutti i dati e le motivazioni del caso, con particolare riguardo al periodo di validità, e dovrà essere comunicato a mezzo Pec all’Ufficio comunale competente almeno 24 ore antecedenti all’avvio del servizio. Copia della comunicazione dovrà essere conservata sul veicolo

con modalità idonee a documentarne il preventivo inoltrato all'Ufficio comunale e dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo.

3. In ogni caso, in presenza dell'accordo di cessione momentanea del veicolo, per il tempo della validità dello stesso, il veicolo potrà essere utilizzato per il servizio dal solo conducente a cui è stato ceduto, pena la sospensione dal servizio per un periodo da 7 a 90 giorni sia per il conducente a cui il veicolo è stato ceduto sia per l'altro conducente utilizzatore del veicolo ceduto.
4. Il titolare che usufruisce di altra vettura dovrà in ogni caso prestare servizio nel turno a lui assegnato.
5. Il titolare di licenza che, causa comprovati motivi di salute o che per altra documentata ragione, non sia in condizione di svolgere il servizio per un periodo pari o superiore a 30 giorni, ha facoltà di cedere temporaneamente la disponibilità e l'utilizzo della propria autovettura ad una delle figure giuridiche previste dall'art. 12 del presente Regolamento, affinché possa essere utilizzata come auto di scorta ai sensi dell'art. 21 *ter* del presente Regolamento. Si applicano, in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal presente Regolamento, con particolare riguardo all'art. 21 *ter*.

ART. 21 *quinquies*

TAXI MULTIPLO

1. Il Taxi multiplo è una particolare modalità di effettuazione del servizio di Taxi, che ha lo scopo di soddisfare il trasporto contemporaneo di un maggior numero di utenti diretti nella stessa zona, ad un costo pro-capite inferiore.
2. Il servizio è espletato dai titolari di licenza Taxi, dai relativi collaboratori familiari e dai sostituti alla guida regolarmente autorizzati, con l'impiego dei rispettivi veicoli Taxi, delle autovetture immatricolate con autorizzazioni temporanee nonché delle autovetture di scorta.
3. L'espletamento del servizio è, in ogni caso, subordinato al consenso consapevole dell'utenza, sicché è onere dei conducenti informare adeguatamente l'utente delle modalità del servizio, dei costi e delle differenze rispetto all'utilizzo del servizio in via esclusiva.
4. Al fine dell'espletamento del Taxi multiplo, gli esercenti il servizio, ivi comprese le figure giuridiche di cui all'art. 12 del presente Regolamento, potranno preventivamente **costituire offerte prestabilite** (ad esempio con partenza dalle zone di maggiore affluenza dell'utenza giovanile o nei pressi di luoghi contraddistinti da maggiore presenza di locali commerciali) al fine di incentivare l'utilizzo di mezzi pubblici da piazza in sostituzione delle auto private, con conseguenti benefici per la circolazione, l'ordine pubblico e la mobilità sostenibile. L'offerta dovrà essere visibile e conoscibile dall'utenza ed i costi non potranno essere soggetti ad aumento rispetto a quanto prestabilito.

ART. 21 *sexies*

USO COLLETTIVO DEL TAXI

1. Per uso collettivo del Taxi si intende il servizio offerto contemporaneamente a più utenti accomunati dallo stesso punto di origine e con destinazione sulla medesima direttrice.

2. L'uso collettivo di Taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.
3. La tariffa del servizio per l'uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali ed aggiungendo, al quoziente così determinato, una maggiorazione definita periodicamente in occasione degli adeguamenti tariffari. Tale tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.
4. Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione della cifra, del percorso, del numero del Taxi e della data della corsa.
5. L'Autorità comunale potrà determinare, sentite le organizzazioni di categoria, regole e tariffe per servizi innovativi nell'ambito del principio dell'uso collettivo del taxi. Ai fini dell'espletamento del servizio, gli esercenti, ivi comprese le figure giuridiche di cui all'art. 12 del presente Regolamento, previa comunicazione formale all'Amministrazione Comunale che provvederà all'aggiornamento del tariffario, potranno definire, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 16-*bis*, offerte prestabilite, ad esempio con partenza da aree ad alta affluenza di utenza giovanile o prossime a esercizi commerciali e luoghi di aggregazione. Tali misure saranno finalizzate a incentivare l'utilizzo del servizio taxi in sostituzione del mezzo privato, con benefici per la mobilità, la circolazione e l'ordine pubblico. Le offerte dovranno essere rese visibili all'utenza, non potranno subire incrementi rispetto a quanto stabilito e dovranno essere confrontabili con la tariffa a tassametro, che costituirà il limite massimo applicabile. L'utente sarà tenuto a corrispondere, a fine corsa, l'importo minore tra quello risultante dall'offerta e quello determinato dal tassametro.

ART. 22

TRASPORTO SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.
2. I titolari di licenza/autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap o disabili.
3. Le vetture adibite per soggetti portatori di handicap, non deambulanti o con disabilità devono essere attrezzate con scivoli telescopici, fermo carrozzina e comunque di quegli ausili, previsti dalla MCTC, che rendano tecnicamente agibile, sicuro e confortevole il trasporto di utenti non deambulanti.
4. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e ss.mm.ii..

ART. 23

TASSAMETRO

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro conforme alla normativa vigente.
2. Il tassametro, che deve osservare la tipologia omologata (MI 007) secondo il D.L. n. 22/2007 ss. mm.ii., è tarato secondo le tariffe vigenti ed è sottoposto alle verifiche e ai controlli previsti dalla normativa, anche ai fini della corretta funzionalità e sicurezza del dispositivo.

3. Il tassametro non può essere alterato o manomesso se non nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente e previa autorizzazione dell'ufficio competente.
4. La vigilanza sulla regolarità del funzionamento dei tassametri è esercitata dalla Polizia locale, nell'ambito delle funzioni di controllo del servizio.
5. Il tassametro deve essere installato in posizione ben visibile dall'utente ed opportunamente illuminato in modo da consentirne anche nelle ore notturne la lettura, con cifre e supplementi ben leggibili.
6. Il tassista è tenuto a dare immediata comunicazione all'ufficio comunale competente di qualsiasi incidente che abbia determinato la rottura del sigillo ufficiale o del tassametro; in tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione del nuovo sigillo.
7. Il tassametro deve funzionare a base multipla (tempo e chilometraggio), deve essere messo in funzione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e deve essere bloccato appena il veicolo sia giunto a destinazione ovvero laddove l'utente decida di interrompere il servizio.
8. In caso di guasto del tassametro durante la corsa, il tassista è tenuto ad informare preventivamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta dell'utenza; in tal caso l'importo sarà calcolato su base approssimativa relativamente al percorso effettuato.
9. Nell'autovettura non possono essere tenuti tassametri imperfetti o comunque alterati, ed in caso di avaria al tassametro, l'autista deve sospendere immediatamente il servizio, salvo concludere la corsa secondo quanto previsto dalla suindicata disposizione.
10. I titolari della licenza/autorizzazione sono tenuti ad apportare al tassametro, a loro cura e spese, eventuali modificazioni disposte dall'Autorità Comunale.

ART. 24

FUNZIONAMENTO DEL TASSAMETRO

1. Il tassista deve porre in funzione il tassametro all'inizio del servizio e farne cessare il funzionamento, ponendolo in posizione di "cassa", non appena il servizio abbia avuto termine.
2. L'inizio della prestazione avviene con le sottoelencate richieste di servizio:
 - a) richiesta di servizio espressa mediante radio taxi: il tassametro viene azionato nel momento in cui il tassista riceve la chiamata radio;
 - b) richiesta di servizio mediante telefono al posteggio: il tassametro viene azionato al momento della conclusione della telefonata;
 - c) richiesta diretta al conducente: il tassametro viene azionato al momento in cui si richiede il servizio.
3. In ogni caso, il tassametro verrà azionato al momento dell'impegno, anche se il cliente avrà dei bagagli e/o altra strumentazione, fatta eccezione per disabili e soggetti non deambulanti, per i quali il tassametro sarà attivato una volta che il passeggero sarà a bordo del veicolo.
4. Il tassametro dovrà essere messo in posizione di "cassa" nel momento in cui il taxi si ferma e il cliente prende visione dell'importo. Successivamente si procederà allo scarico di eventuali bagagli e/o altra strumentazione.
5. Soltanto dopo l'avvenuto pagamento il tassametro deve essere posto in posizione di "libero".

6. Il tassametro deve consentire la memorizzazione giornaliera dei dati delle corse effettuate, nello specifico: data e ora di inizio della corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, prezzo totale della corsa incluso supplementi; i dati devono essere trasmessi all'Amministrazione comunale al fine di consentire il monitoraggio del servizio, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

ART. 24 bis

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio taxi è soggetto a monitoraggio da parte dell'Amministrazione Comunale, che lo svolge in forme idonee ad assicurare il controllo dell'effettivo svolgimento nei turni dichiarati, a verificare la qualità del servizio erogato, pubblicando periodicamente i risultati ottenuti.
2. I titolari di licenza sono tenuti a fornire all'Amministrazione, a cadenza semestrale, anche tramite delega alle centrali radiotaxi, appositi rendiconti dell'andamento del servizio, che indichino l'andamento dei parametri soggetti a controllo di qualità, distinti per giorno e fascia oraria, ed in particolare:
 - a) il numero totale di richieste pervenute dall'utenza;
 - b) il numero di corse effettuate;
 - c) l'attesa media dell'utente al punto di prelievo.
3. Le tre tipologie di dati di cui al precedente comma 2 dovranno essere distinte per ciascun canale di acquisizione della corsa disponibile sul territorio, incluse le app di intermediazione attive e le corse acquisite direttamente presso le aree di sosta. I dati relativi alle chiamate devono essere depurati dalle chiamate ripetute di un medesimo soggetto, in quanto riferibili ad una medesima richiesta.
4. La mancata o parziale trasmissione dei dati indicati al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 36, comma 3 del presente Regolamento.
5. Al fine di agevolare i controlli e le verifiche da parte del Comune sul rispetto delle norme regolamentari a seguito di eventuali contestazioni o segnalazioni da parte degli utenti del servizio, il tassametro deve mantenere in memoria, per una durata di almeno tre mesi, i dati inerenti le attività di gestione del servizio stesso, quali segnatamente data ed ora di inizio corsa, tempo di percorrenza, chilometri percorsi, costo totale della corsa con supplementi. Il Comune ha sempre diritto ad accedere, in contraddittorio con il titolare di licenza, ai dati presenti nel tassametro.
6. La qualità del servizio erogato, calcolata sulla base di standard qualitativi misurabili riferiti sia ai veicoli che ai conducenti e definita dalla Carta della Mobilità, è soggetta altresì a monitoraggio periodico effettuato dal Comune mediante indagini campionarie basate sulla somministrazione agli utenti di questionari di gradimento (customer satisfaction) miranti a verificare la percezione dei principali indicatori. I risultati delle indagini verranno pubblicati periodicamente nell'ambito della medesima Carta della Mobilità, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente.
7. Concorre al monitoraggio del servizio anche l'esame dei reclami e dei suggerimenti pervenuti al Comune ai sensi dell'art. 33 comma 2.

TITOLO 3 - NORME RIVOLTE AD ESERCENTI IL SERVIZIO ED ALL'UTENZA

ART. 25

OBBLIGHI E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

1. Fatta salva l'operatività di obblighi e divieti previsti nelle altre disposizioni del presente Regolamento, gli esercenti il servizio pubblico non di linea sono tenuti a:
 - a) informare tempestivamente il Comune dell'impossibilità a garantire il turno previsto e/o di ogni altro avvenimento che incida sull'espletamento del servizio;
 - b) prestare servizio mantenendo l'autovettura pulita ed indossando abiti decorosi ed adeguati ad accogliere l'utenza; è in ogni caso obbligatorio alla guida l'utilizzo di calzature chiuse;
 - c) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza e di altri esercenti il servizio;
 - d) esporre in modo visibile all'utenza le tabelle con le tariffe, il numero di licenza, la scritta "Taxi" ed il logo del Comune di appartenenza;
 - e) informare adeguatamente e compiutamente l'utenza di costi, modalità del servizio ed ogni altra informazione utile o determinante per lo svolgimento ed il costo del servizio;
 - f) osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla Vigilanza Urbana, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia;
 - g) riconsegnare all'ufficio oggetti smarriti, entro 24 ore dal termine del servizio, gli oggetti dimenticati all'interno della vettura di cui non si possa fare restituzione immediata al proprietario;
 - h) comunicare al Comune, entro 5 giorni dalla modifica e salvo documentare ragioni di impedimento tali da ritardare la comunicazione, il cambiamento di residenza e/o ogni altra variazione avente ad oggetto la licenza/autorizzazione, il veicolo, la rimessa e/o ogni altra questione attinente all'espletamento del servizio;
2. Fatta salva l'operatività di obblighi e divieti previsti nelle altre disposizioni del presente Regolamento, agli esercenti il servizio pubblico è fatto divieto di:
 - a) fare uso di sostanze stupefacenti ed alcool;
 - b) fumare e consumare alimenti durante la corsa, ovvero consumare cibi e bevande all'interno della vettura nei momenti di sosta;
 - c) adibire l'autovettura alla vendita o esposizione di merce, al trasporto di sostanze pericolose o di masserizie ingombranti, o qualsiasi altro uso diverso da quello di piazza;
 - d) trasportare un numero superiore di persone a quello massimo consentito dal foglio di circolazione;
 - e) scegliere, per personale iniziativa, un percorso più lungo per recarsi nel luogo chiesto dal passeggero;
 - f) chiedere somme maggiori di quelle fissate dalla tariffa;

- g) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- h) lavare le autovetture ed eseguire riparazioni nelle zone di posteggio, ad eccezione del cambio di pneumatici e/o piccole riparazioni di evidente prima necessità;
- i) mutare l'ordine del turno, salvo espressa autorizzazione;
- j) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee allo svolgimento del servizio;
- k) consentire la guida dell'autoveicolo in servizio a persone estranee, anche se munite di patente di abilitazione alla guida e/o di certificato di abilitazione professionale e/o di iscrizione nello speciale ruolo dei conducenti.
- l) svolgere il servizio e/o stazionare negli stalli al di fuori del turno di lavoro;
- m) prelevare gli utenti ovvero iniziare il servizio al di fuori del Comune che ha rilasciato la licenza/autorizzazione. Qualora il prelevamento dell'utente avvenga su territorio di Comune che non ha rilasciato la licenza/autorizzazione, in caso di controllo da parte delle autorità, il titolare di licenza/autorizzazione, entro il termine massimo di 48 ore dal controllo e con mezzi idonei, deve fornire prova che l'inizio del servizio sia avvenuto all'interno del Comune di competenza.

3. I conducenti possono rifiutare di:

- a) trasportare persone in stato di evidente ubriachezza o sotto l'effetto di psicofarmaci, allucinogeni o sostanze stupefacenti, ovvero che abbiano una condotta tale da poter pregiudicare l'adeguato svolgimento del servizio;
- b) portare animali sull'autoveicolo, con eccezione dei cani guida dei non vedenti;
- c) svolgere il servizio con destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale.

ART. 26

OBBLIGHI DEI TASSISTI ALL'INIZIO DELLA CORSA

1. I tassisti in servizio, all'inizio della corsa, sono tenuti a:

- a) assicurarsi che il tassametro funzioni regolarmente;
- b) caricare i bagagli che si possono trasportare senza deterioramento della carrozzeria e/o della tappezzeria;
- c) aiutare a salire e scendere dall'autovettura le persone anziane, invalide e/o comunque che ne abbiano necessità;
- d) aderire in ogni caso alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, nell'ambito del territorio comunale, salvo che il veicolo non sia impegnato o si trovi in moto per rientrare in rimessa. Qualora gli autisti abbiano gravi ragioni per rifiutare il servizio, essi fanno accertare tali ragioni dagli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale o, nel caso ciò non fosse possibile, dovranno segnalare l'accaduto, entro 24 ore, all'Autorità comunale competente.

ART. 27

OBBLIGHI DEI TASSISTI DURANTE LA CORSA

1. I tassisti, durante la corsa, sono tenuti a:
 - a) mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento;
 - b) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più breve e più scorrevole agli effetti del traffico e comunque tale da rappresentare, in termini di tempo ed economici, un vantaggio per l'utenza, salvo casi di forza maggiore documentabili. Tuttavia, se il cliente richiede un percorso diverso, il tassista ha l'obbligo di effettuarlo, salvo motivate e documentate diverse ragioni;
 - c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da pubblici ufficiali nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica e per il trasporto di malati o feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente. In caso di pagamento differito, sarà rilasciato ai tassisti attestato scritto per il servizio prestato;
 - d) trasportare, qualora la vettura sia sottoposta a sequestro e debba essere condotta agli uffici di pubblica sicurezza o di polizia urbana, gli agenti operanti;
 - e) avvertire i viaggiatori, per i servizi extraurbani, del cambio di tariffa nel momento in cui si giunge al limite territoriale urbano.

ART. 28

OBBLIGHI DEI TASSISTI AL TERMINE DELLA CORSA

1. I tassisti al termine della corsa devono:
 - a) far prendere visione all'utente del prezzo della corsa e, quindi, azzerare il tassametro;
 - b) aiutare a scendere le persone, qualora sia richiesto, e scaricare i bagagli;
 - c) controllare l'interno del veicolo per verificare l'eventuale presenza di oggetti smarriti.

ART. 29

DIRITTI DEI TASSISTI

1. Oltre a quanto previsto dalle altre disposizioni del presente regolamento, i tassisti non hanno alcun obbligo di:
 - a) prestare servizio al seguito di manifestazioni politiche, cortei e manifestazioni pubbliche in generale;
 - b) accogliere animali sull'autoveicolo, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti;
 - c) addentrarsi durante il servizio in proprietà private. In caso di richiesta in tal senso da parte dell'utenza, l'esercente il servizio non potrà pretendere speciali compensi oltre a quanto previsto dalla normale tariffa indicata dal tassametro;
 - d) svolgere o continuare a svolgere il servizio in favore di utenti che non rispettino le disposizioni del presente regolamento rivolte all'utenza.

ART. 30

OBBLIGHI E DIVIETI RIFERITI AGLI ESERCENTI IL SERVIZIO

DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. La fermata su suolo pubblico è consentita durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.
2. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa.
3. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine del servizio devono avvenire presso la rimessa dell'esercente, nel rispetto della normativa statale e della giurisprudenza costituzionale in materia di proporzionalità delle restrizioni alla libertà di stabilimento.
5. Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono prelevare o trasportare gli utenti al di fuori del Comune che ha rilasciato la licenza/autorizzazione, purché l'inizio del servizio sia avvenuto all'interno del Comune di competenza. Qualora il prelevamento dell'utente avvenga su territorio di Comune che non ha rilasciato la licenza/autorizzazione, in caso di controllo da parte delle autorità, il titolare di licenza/autorizzazione, entro il termine massimo di 48 ore dal controllo e con mezzi idonei, deve fornire prova che l'inizio del servizio sia avvenuto all'interno del Comune di competenza.
6. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo; d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e) dati del fruitore del servizio. Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzata da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della provincia o dell'area metropolitana, ovvero, nei casi previsti dalla normativa statale, nel territorio regionale in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

8. In caso di necessità e sempre che il noleggio con conducente risulti preventivamente contrattato, è consentito che gli autoveicoli stazionino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei, in attesa dell'utenza che li ha noleggiati, sempre e comunque al di fuori degli spazi riservati ai taxi.

ART. 31

ACCERTAMENTI E CONTROLLI AI CONDUCENTI

1. La Polizia locale, qualora lo ritenga necessario per esigenze di sicurezza e di controllo del servizio, può sottoporre l'esercente il servizio agli accertamenti previsti dagli artt. 115 e 186 del Codice della Strada ss.mm.ii., ovvero attivare le ulteriori procedure previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, al fine di verificare il possesso e il permanere dei requisiti necessari all'esercizio del servizio.
2. In caso di segnalazioni relative a conducenti che presentino possibili condizioni di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, il Dirigente competente può disporre, nel rispetto della normativa vigente, l'attivazione degli accertamenti stabiliti dalle autorità sanitarie competenti. Qualora dagli accertamenti emerga la positività all'uso di alcol o sostanze psicotrope, il Dirigente competente adotta i provvedimenti sanzionatori e cautelari previsti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, ivi compresa la sospensione della licenza o autorizzazione per un periodo commisurato alla gravità dell'illecito e comunque non inferiore ad un anno. Il reintegro è subordinato alla dimostrazione, secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio, nonché alla presentazione al Comune di idonea certificazione rilasciata dalla competente ASL attestante l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e/o alcoliche nei sei mesi antecedenti la richiesta di reintegro.
3. La Commissione Consultiva può segnalare all'Amministrazione eventuali situazioni rilevanti ai fini della sicurezza e del corretto svolgimento del servizio e proporre l'attivazione di verifiche sanitarie nei casi di particolare necessità, ferma restando la competenza del Dirigente per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
4. Il conducente che, regolarmente preavvisato per iscritto almeno 24 ore prima, non si presenti ai controlli o agli accertamenti sanitari richiesti, senza giustificato motivo, è soggetto a sospensione della licenza o autorizzazione per un periodo non inferiore a 15 giorni. In caso di reiterata mancata presentazione, il Dirigente competente può disporre la proroga della sospensione fino a un massimo di ulteriori 30 giorni, assegnando un nuovo termine per l'effettuazione dei controlli. Decorso inutilmente anche tale termine, salvo comprovati e giustificati motivi, la sospensione permane fino all'effettivo svolgimento degli accertamenti richiesti. Nei casi di persistente inadempimento protratto per oltre sei mesi dalla comunicazione iniziale, il Dirigente competente può valutare l'adozione dei provvedimenti di revoca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

ART. 32

RESPONSABILITÀ RELATIVE AL SERVIZIO DEGLI AUTOVEICOLI

1. La responsabilità per danni a persone, cose o animali, derivanti, direttamente o indirettamente, dallo svolgimento del servizio di taxi o noleggio con conducente, è riferibile esclusivamente al titolare della licenza/autorizzazione ovvero al conducente del veicolo. Resta esclusa, nei limiti di legge, ogni responsabilità del Comune di Pescara.

ART. 33

NORME PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) sporcare o rompere l'autovettura ed i suoi accessori, ovvero realizzare ogni altra condotta contraria allo svolgimento del servizio;
 - b) compiere atti contrari alla decenza ed al buon costume;
 - c) fare schiamazzi o rumori molesti;
 - d) importunare o molestare il conducente, ovvero realizzare ogni altra condotta contraria allo svolgimento del servizio o tale da rendere lo stesso pericoloso;
 - e) mangiare, bere e fumare all'interno del veicolo ovvero in prossimità del medesimo.
2. Gli utenti possono presentare all'Amministrazione istanze o reclami relativi al servizio, che il Dirigente competente sottopone alle verifiche del caso, eventualmente avvalendosi della Commissione Consultiva per gli aspetti di competenza.

TITOLO 4 - NORME SANZIONATORIE

ART. 34

SANZIONI DISCIPLINARI

1. I titolari delle licenze/autorizzazioni per il servizio di taxi o noleggio con conducente, nonché i loro sostituti, che violano le disposizioni del presente Regolamento e/o della normativa vigente in materia ovvero che non siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento per l'espletamento del servizio, sono soggetti ai seguenti provvedimenti amministrativi:
 - a) richiamo scritto;
 - b) sanzione pecuniaria, anche in cumulo con altri provvedimenti disciplinari;
 - c) sospensione della licenza/autorizzazione;
 - d) revoca della licenza/autorizzazione;
 - e) decadenza della titolarità della licenza/autorizzazione.
2. I provvedimenti previsti dal presente Regolamento sono cumulativi ed indipendenti rispetto alle sanzioni previste nel caso in cui il fatto commesso costituisca reato ovvero alle sanzioni previste da disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
3. La commissione di più violazioni, anche se soggette a sanzioni diverse, è contestata dall'Amministrazione con il primo atto utile e comporta l'applicazione della sanzione più grave tra quelle previste. Resta ferma la possibilità di applicare le sanzioni meno gravi qualora la sanzione principale venga annullata, anche in sede giurisdizionale.

ART. 35

RICHIAMO SCRITTO

1. Il provvedimento di richiamo è applicato, anche congiuntamente alla sanzione pecuniaria, per le infrazioni di lieve entità e nei casi in cui non siano previste misure sanzionatorie più gravi.
2. Il richiamo può altresì essere disposto, in luogo della sospensione della licenza/autorizzazione, qualora il Dirigente competente valuti la violazione di lieve entità, tenuto conto della natura del fatto, degli elementi accertati, delle circostanze del caso e delle eventuali giustificazioni addotte dal titolare.
3. Il richiamo non è applicabile nei casi di recidiva accertata.

ART. 36

SANZIONI PECUNIARIE

1. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento per la violazione delle disposizioni in esso riportate non precludono l'applicazione delle sanzioni previste in materia di violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali e provinciali di cui all'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e di cui all'art. 16 L. 689/1981 ss.mm.ii..
2. Il pagamento della sanzione pecuniaria, laddove quest'ultima sia applicata congiuntamente ad altro provvedimento disciplinare, non estingue la sanzione del richiamo, sospensione, revoca o decadenza della licenza/autorizzazione, salvo nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento.
3. Le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00, fatto salvo l'eventuale applicazione dei diversi e più gravi provvedimenti disciplinari espressamente previsti nei casi di violazioni di maggiore gravità.

ART. 37

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La sospensione della licenza/autorizzazione viene applicata, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, per i seguenti eventi riguardanti il titolare di licenza/autorizzazione o il suo sostituto:
 - a) il titolare della licenza/autorizzazione o il suo sostituto che, a seguito di applicazione di misura cautelare, sia stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, agli arresti domiciliari, al divieto di dimora nel Comune di Pescara, alla custodia cautelare in un luogo di cura; in tali casi, la sospensione della licenza/autorizzazione ha durata pari alla durata della misura cautelare applicata. In caso di proscioglimento o assoluzione definitiva, la sospensione cessa con effetto retroattivo ai fini del computo dell'anzianità di servizio;
 - b) omessa comunicazione del turno ovvero svolgimento del servizio in un turno diverso da quello assegnato;
 - c) svolgimento del lavoro notturno per i soggetti tassativamente esclusi;

Regolamento Comune di Pescara
Disciplina del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC)

- d) sosta o stazionamento di servizio al di fuori delle aree autorizzate;
- e) condanna definitiva del titolare della licenza/autorizzazione o del suo sostituto per il reato di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p. o di lesioni stradali di cui all'art. 590 bis c.p.;
- f) guida dell'autovettura in stato di ubriachezza e/o assunzione di sostanze stupefacenti accertata dagli organi di Polizia, anche se non è ancora intervenuto un provvedimento di condanna penale; in tali casi, è onere del conducente di sottoporsi ad esami periodici presso la Asl territoriale e, al fine del reintegro nel servizio e della revoca della sospensione, di esibire al Comune idonea certificazione rilasciata dalla competente ASL attestante l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche nei sei mesi antecedenti la richiesta di reintegro; laddove il conducente non si sottoponga ai controlli/esami richiesti, salvo documentata e giustificata motivazione, la licenza/autorizzazione sarà sottoposta a sospensione per un periodo massimo di dodici mesi, decorsi i quali il Dirigente avvia il procedimento di revoca ai sensi dell'art. 38, fin quando il conducente non si sottoporrà ai prescritti controlli; decorso un anno senza che il conducente si sia sottoposto ai prescritti controlli, ovvero in assenza di idonea certificazione rilasciata dalla competente ASL attestante la negatività ai controlli, si procederà alla revoca della licenza/autorizzazione;
- g) omessa consegna ovvero mancata consegna nei termini previsti degli oggetti reperiti nell'autoveicolo;
- h) rifiuto ingiustificato di servire il pubblico;
- i) mancato rispetto delle tariffe o manomissione del tassametro;
- j) pretesa di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro e di supplementi dovuti;
- k) abituale cattivo stato di manutenzione dell'autovettura posta in servizio;
- l) destinazione dell'autovettura ad uso diverso da quello prescritto;
- m) violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento all'art. 25 (Obblighi e divieti di carattere generale), ovvero dalla normativa in materia di manutenzione, custodia e circolazione del veicolo, salvo che il presente Regolamento preveda sanzioni più gravi;
- n) morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti la licenza/autorizzazione o il veicolo;
- o) omessa comunicazione dell'opera di sostituti;
- p) affidamento della guida della vettura, durante il servizio, a persona carente dei requisiti richiesti per la guida di taxi o veicoli adibiti al noleggio con conducente;
- q) sostituzione di autovettura di servizio con altra, senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente;
- r) interruzione del servizio senza giustificato motivo;
- s) prelievo dell'utenza in Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza/autorizzazione senza fornire prova, nel termine di 48 ore previsto dal presente Regolamento, che l'inizio del servizio sia avvenuto all'interno del Comune di competenza;
- t) comportamento grave e deplorabile nei riguardi dell'utenza;
- u) violazioni di lieve entità nel trasferimento di licenza/autorizzazione;

- v) violazione, da parte dell'esercente il servizio di noleggio con conducente di quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento (Obblighi e divieti riferiti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente), salvo che il presente Regolamento preveda sanzioni più gravi;
 - w) ogni altra previsione espressa prevista dalla legislazione nazionale e/o dal presente Regolamento.
2. Nei casi suindicati, e salvo diversa espressa previsione del presente Regolamento, la sospensione della licenza/autorizzazione è disposta per un periodo compreso tra un minimo di sette giorni e un massimo di un anno, decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.
 3. Si applica la sospensione della licenza o autorizzazione nella misura massima di un anno nei casi di recidiva nel prelievo dell'utenza al di fuori del Comune di Pescara, senza fornire prova, nel termine di 48 ore previsto dal presente Regolamento, che l'inizio del servizio sia avvenuto all'interno del Comune di competenza.
 4. In ipotesi di sospensione per applicazione di misure cautelari, l'assoluzione definitiva all'esito del procedimento penale nel quale le misure sono state adottate potrà essere valutata ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

ART. 38

REVOCA DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE

1. La revoca della licenza/autorizzazione viene applicata, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, per i seguenti eventi riguardanti il titolare di licenza/autorizzazione o il suo sostituto:
 - a) perdita del possesso dei requisiti, previsti dal presente Regolamento, richiesti per il rilascio di licenza/autorizzazione e/o per lo svolgimento del servizio;
 - b) trasferimento di licenza/autorizzazione in violazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento, salvo fatti di lieve entità soggetti a sospensione;
 - c) recidiva nel mancato rispetto delle tariffe e/o manomissione del tassametro;
 - d) recidiva nel rifiuto di prestare il servizio senza giustificati motivi;
 - e) recidiva nella guida dell'autovettura in stato di ubriachezza accertata dagli organi di Polizia, anche se non è ancora intervenuto un provvedimento di condanna penale;
 - f) recidiva nell'accertato stato di ubriachezza e/o assunzione di sostanze stupefacenti;
 - g) recidiva nel comportamento grave e deplorabile nei riguardi dell'utenza;
 - h) recidiva, anche non specifica, di plurime ed accertate violazioni del presente Regolamento per le quali è stato comminato, nel corso di tre anni dalla prima violazione, un periodo di sospensione complessivamente pari o superiore a un anno (computandosi nel calcolo anche la sanzione conseguente alla prima violazione);
 - i) mancato svolgimento per un periodo pari o superiore ad un anno dei prescritti controlli in materia di guida in stato di ebbrezza e/o uso di sostanze stupefacenti, ovvero assenza di idonea certificazione rilasciata dalla competente ASL attestante negatività ai controlli;
 - j) esercizio del servizio nel periodo di sospensione della licenza/autorizzazione;

k) accertamento, all'esito di procedimento disciplinare, di uno o più dei seguenti gravi comportamenti incompatibili con lo svolgimento del servizio:

- i. violenza fisica o verbale grave nei confronti dell'utenza, di altri conducenti o di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, accertata con sentenza passata in giudicato o con provvedimento amministrativo definitivo;
- ii. reiterata e documentata violazione degli obblighi di sicurezza stradale, accertata con almeno tre provvedimenti definitivi nell'arco di un biennio, che abbia determinato o rischiato di determinare danni a persone trasportate o a terzi;
- iii. accertata cessione o utilizzo del titolo abilitativo in favore di soggetti non autorizzati, con modalità elusive delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente.

Fuori dai casi di cui alle lettere da i) a iii), qualora l'Amministrazione ritenga sussistente una situazione di incompatibilità non riconducibile alle fattispecie tipizzate, è tenuta a darne motivazione analitica nel provvedimento di revoca, con espressa indicazione dei fatti accertati, delle disposizioni violate e delle ragioni per cui tali fatti risultano incompatibili con la prosecuzione del servizio;

l) ogni altra previsione espressa prevista dalla legislazione nazionale e/o dal presente Regolamento.

ART. 39

RECIDIVA

1. Si ha recidiva specifica quando la stessa violazione del presente regolamento sia compiuta più di una volta nell'arco di tre anni dalla prima violazione; in tali casi, le sanzioni successive alla prima sono aumentate da un terzo alla metà, fermo restando quanto previsto in ipotesi di revoca.
2. Si ha recidiva non specifica quando, nell'arco di un triennio, siano commesse più di una violazione, diverse tra loro, del presente Regolamento; in tali casi, le sanzioni successive alla prima possono essere aumentate di un terzo, fermo restando quanto previsto in ipotesi di revoca.
3. Ai fini della recidiva, si considera compiuta la violazione che, all'esito del procedimento disciplinare, sia stata oggetto di provvedimento conclusivo ed esecutivo notificato al soggetto interessato, ancorché in seguito impugnata dinanzi all'Autorità giudiziaria ovvero contestata con qualsiasi altro istituto da parte del soggetto che ha compiuto la violazione, salvo in ogni caso che la stessa sia successivamente annullata o revocata.

ART. 40

DECADENZA

1. La licenza/autorizzazione è soggetta a decadenza nei seguenti casi:
 - a) per mancato avviamento del servizio ovvero per violazione delle modalità e dei termini di inizio servizio prescritti dall'art. 15 e seguenti del presente Regolamento;
 - b) per rinuncia esplicita del titolare alla licenza/autorizzazione;

- c) per fallimento del titolare;
- d) in ipotesi di mancato esercizio del servizio per un periodo continuato di un anno, salvo documentate ragioni, senza che siano intervenuti trasferimento della licenza/autorizzazione e/o sostituzione alla guida;
- e) ogni altra previsione espressa prevista dalla legislazione nazionale e/o dal presente Regolamento.

ART. 41

EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il provvedimento disciplinare è efficace dal momento in cui è notificato all'interessato all'indirizzo di residenza ovvero all'indirizzo di domicilio o di posta elettronica certificata (Pec) indicati nella documentazione in possesso dell'Amministrazione.

ART. 42

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari agli esercenti il servizio che siano incorsi nelle violazioni previste dal presente Regolamento è soggetta alla seguente **procedura**:
 - a) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti o dall'espletamento degli accertamenti disposti, l'Ufficio comunale competente comunica l'**avvio del procedimento** mediante contestazione del fatto addebitato, l'indicazione delle disposizioni del presente Regolamento di cui si contesta la violazione e le relative sanzioni previste, con espresso invito all'interessato a presentare **memorie e scritti difensivi** in proprio favore nel termine massimo di 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento, salvo richiesta ed autorizzata proroga per documentate e gravi ragioni;
 - b) per le violazioni sanabili, commesse per la prima volta nell'arco di un quinquennio e per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, con l'avvio del procedimento al trasgressore e ad eventuali altri soggetti obbligati in solido di cui all'articolo 6 L. 689/1981, viene altresì formulata espressamente la **diffida amministrativa** di cui all'art. 6 D.Lgs. 14 luglio 2024 n. 103 a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) la Commissione Consultiva, all'uopo convocata, procede **all'esame dei fatti contestati**, alla **valutazione della gravità delle violazioni** ed all'esame di eventuali memorie e documentazioni presentate dal soggetto interessato, all'esito emanando apposito **parere** in merito ed individuando la sanzione da applicare;

- d) in ipotesi di violazioni per le quali è prevista **revoca e/o decadenza**, anche se commesse unitamente ad altre per le quali è prevista diversa sanzione, il Dirigente competente, previo esame e valutazione di eventuali memorie e documenti presentati dal soggetto interessato, emana preventivamente un **provvedimento di richiesta regolarizzazione**; il predetto provvedimento di richiesta regolarizzazione viene notificato all'interessato, con invito ad astenersi dal persistere nel compimento delle violazioni del Regolamento ed a regolarizzare la propria posizione, entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della notifica; la regolarizzazione della posizione comporta l'esclusione della sanzione di revoca e/o decadenza, salva in ogni caso l'applicazione delle diverse sanzioni previste;
- e) in ipotesi di violazioni per le quali è prevista la **sospensione** e quindi senza necessità di procedere alla notifica del preventivo provvedimento di richiesta regolarizzazione di cui al punto precedente, il Dirigente competente, dopo aver esaminato e valutato eventuali memorie e documenti presentati dal soggetto interessato, adotta il provvedimento di sospensione, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- f) in ipotesi di violazioni per le quali è prevista **revoca e/o decadenza**, decorsi i termini previsti dal provvedimento di richiesta regolarizzazione ed in assenza di regolarizzazione di cui al punto d), il Dirigente competente adotta il relativo provvedimento di revoca e/o decadenza, previa deliberazione della Giunta Comunale;
- g) il provvedimento conclusivo viene notificato al soggetto interessato ed è immediatamente applicabile ed esecutivo.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 43

RINVIO AD ALTRE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla L. 21/1992 ss.mm.ii, alla L.R. 124/1998 ss.mm.ii., alle disposizioni del D.P.R. 495/1992 ss.mm.ii. (Codice della Strada) ed alle altre disposizioni di legge e di regolamento statali, regionali e provinciali per quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

ART. 44

NORME TRANSITORIE

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate e sostituite tutte le disposizioni regolamentari previgenti in materia.
2. I procedimenti disciplinari per i quali sia già stato notificato l'avvio restano disciplinati dalle disposizioni del Regolamento previgente, così come i provvedimenti adottati in sua vigenza. Le violazioni contestate con avvio del procedimento successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, anche se commesse anteriormente, sono disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento.